

Allegato " C " al n. 4856/2640 di repertorio

Statuto dell'Associazione ARIGRAF MILANO

Capo I

COSTITUZIONE, AFFILIAZIONE

Art. 1 – Costituzione

L'Associazione "ARIGRAF MILANO" (di seguito denominata "Associazione") costituita con atto pubblico in data 11 maggio 2001, n. 18133/4804 di repertorio a firma del Notaio Pierluigi Scalamogna di Abbiategrasso, registrato ad Abbiategrasso il 31 maggio 2001 al n. 752 serie 1T.

Art. 2 – Sede

La sede legale dell'Associazione viene stabilita a Milano.

La sede può essere trasferita altrove per motivi di opportunità a giudizio dell'Assemblea.

L'Associazione ha facoltà di costituire delle sedi periferiche in Italia ed all'estero.

Le sedi periferiche avranno il dovere di seguire le direttive del Consiglio Direttivo.

L'utilizzo del marchio Arigraf dovrà essere autorizzato da Arigraf Nazionale.

Il Consiglio Direttivo nomina, per ogni sede periferica, un coordinatore responsabile.

I rapporti economici tra le sedi periferiche e la sede centrale sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione è di tipo culturale e ha lo scopo di promuovere, approfondire e sviluppare lo studio e le conoscenze della grafologia. Pertanto potrà:

- coordinare e sviluppare studi e ricerche nel campo della grafologia sia direttamente che in collaborazione con gli associati o con enti ed istituti similari italiani e stranieri;
- pubblicare testi ed articoli riguardanti la grafologia;
- organizzare convegni ed incontri con specialisti italiani ed esteri;
- diffondere la conoscenza, con ogni mezzo, della grafologia;
- organizzare corsi per la conoscenza della grafologia e rilasciare relativa certificazione previo sostenimento di un esame finale;

- favorire lo scambio di esperienze di informazioni e di dati tra gli studiosi della grafologia;
- fornire supporto specialistico ad aziende ed enti pubblici e privati (anche mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento);
- qualificare la professione del grafologo recependo il dettato del codice deontologico europeo;
- svolgere attività utili al raggiungimento dei fini sociali;
- organizzare e gestire un centro di documentazione sulla grafologia.
- ad

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed il suo patrimonio è costituito dalle quote dei soci e da autofinanziamenti e/o contributi di terzi. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, nonché riserve o capitale o di qualunque altra somma tra i soci, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie o anche solo utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale. L'Associazione potrà comunque, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti alla realizzazione dei fini sociali.

L'Associazione può retribuire i suoi aderenti o terzi per lo svolgimento di particolari incarichi strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, secondo modalità ed importi stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali.

Capo II

Organi sociali

Art. 5 – Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- L'assemblea;
- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, fatto salvo il diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Assemblea: convocazione

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

L'assemblea ordinaria è convocata tramite avviso esposto nella bacheca dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza nonché mediante invio dell'ordine di convocazione a tutti i soci a mezzo e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la verifica dell'avvenuta ricezione.

L'assemblea straordinaria è convocata negli stessi termini e modi della precedente.

L'avviso deve indicare: sede, data ed ora e l'elenco degli argomenti da trattare sia della prima che della seconda convocazione dell'assemblea.

L'assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio..

Art. 7 – Assemblea: diritto di partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote.

Art. 8 – Assemblea: costituzione

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengono o vi siano rappresentanti per delega scritta, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita nei termini di legge.

Art. 9 – Assemblea: Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente, inoltre, ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio a redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate al Notaio scelto dal Presidente.

Art. 10 – Assemblea: attribuzioni

All'assemblea competono le seguenti attività:

- a) approvare i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai soci;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare un liquidatore;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

Sono fatte salve le competenze esclusive del Consiglio Direttivo previste all'art. 14.

Art. 11 – Assemblea: svolgimento

L'assemblea in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

L'assemblea in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

Per deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti ed astenuti dal voto.

Ogni aderente all'Associazione maggiore di età ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione, che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di dieci deleghe. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente. Il Presidente dell'assemblea può inoltre scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 12 – Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci che abbiano compiuto la maggiore età.

Cariche ed incarichi possono essere riconfermati.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da tre a undici soci nominati dall'Assemblea, tra i quali vengono designati il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Nel caso in cui l'Assemblea non vi provveda, la nomina sarà effettuata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo, quest'ultimo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: attribuzione

Il Consiglio Direttivo amministra e organizza l'Associazione.

A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre bilanci da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della Presidenza, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- c) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale finanziario;
- d) da parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verifica la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci ordinari;

- h) delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) determina l'ammontare dei contributi dei soci;
- j) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- k) esegue le delibere dell'assemblea;
- l) emana regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- m) approva i programmi tecnici ed organizzativi della società;
- n) propone all'assemblea gli enti cui devolvere i beni comuni ed il Fondo Comune in caso di scioglimento dell'Associazione;
- o) nomina procuratori e direttori

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Per l'esercizio delle proprie funzioni gestorie il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o altro suo membro, i quali sono tenuti alla rendicontazione periodica con cadenza almeno trimestrale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo: riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso affisso nella bacheca della sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione nonché mediante invio dell'ordine di convocazione a mezzo e-mail o di ogni altro mezzo che garantisca la verifica dell'avvenuta ricezione..

Art. 16 – Presidente: poteri. Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza generale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente, può adottare provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione; esercita le deleghe eventualmente attribuite dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti e dei provvedimenti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente provvede in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ai procuratori ai direttori e ad ogni altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri conferiti o delle funzioni delegate.

Art. 17 – Il Presidente: elezioni

Salvo quanto sopra indicato, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio del quale fa parte.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, lo stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria di rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – I soci

L'Associazione è costituita da soci, che hanno i diritti e doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti.

Essi si distinguono in:

- a) soci fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
- b) soci onorari: sono coloro che per particolari meriti o prestigio, verranno designati dall'assemblea;
- c) soci ordinari: coloro i quali, previa domanda di appartenenti all'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 19 – Ammissione all'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o gli stranieri.

L'ammissione dei soci, ad eccezione dei Soci Fondatori ed Onorari, è subordinata alle seguenti condizioni:

- presentazione della domanda alla segreteria dell'Associazione;

pagamento delle quote sociali;

- accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento dell'Associazione;
- accettazione senza riserve del codice deontologico europeo a disposizione dei soci presso la sede sociale;
- prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del rapporto associativo.

La domanda di ammissione dei nuovi soci per essere accolta deve essere sottoscritta per accettazione da almeno due componenti del Consiglio Direttivo. Il mancato accoglimento della domanda è insindacabile e non è ammesso appello. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

La quota associativa non può essere rimborsata né per intero né pro quota in caso di cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto associativo.

Forme e modalità di presentazione della domanda per l'ammissione sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

Art. 20 – Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci, che a seguito di invito scritto, non provvedono nei cinque giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 21 – Cessazione di appartenenza all'associazione

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) recesso del socio, che può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 15 giorni;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo che dichiara la decadenza del socio, a fronte della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli, per gravi motivi o per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

il provvedimento di esclusione sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato;

- d) per morosità nel pagamento delle quote.

Capo III

Art. 22 – Il Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali;
- dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali corrispettivi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali esercitate dall'Associazione;
- da eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazione, enti laici, istituti di credito e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità;
- dai contributi versati dai partecipanti a corsi, eventi e seminari a titolo di contributo per la copertura delle spese relative all'organizzazione dei corsi medesimi.

I versamenti al Fondo Comune possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dall'Associazione. Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'associazione a titolo di versamento a fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per atto a causa di morte.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci per sottoporre all'approvazione il bilancio. (30 aprile)

Gli eventuali avanzi di gestione, derivanti dalla chiusura di ogni esercizio, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

Capo IV

Art. 24 – Provvedimenti disciplinari dell'associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci sono: l'ammonizione; la sospensione a termine fino ad un massimo di un anno; l'esclusione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito. La sanzione non può essere deliberata ed applicata prima che sia trascorso un termine minimo di 15 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del socio, termine entro il quale egli può presentare le proprie difese.

Art. 25 – Collegio Arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo sono sottoposte a giudizio alla competenza di un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due.

Al Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione od esecuzione del lodo è causa di esclusione del socio dall'Associazione.

Capo V

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può avvenire per volontà dell'assemblea, a mezzo di delibera assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto. La proposta di scioglimento dell'associazione deve essere comunicata almeno un mese prima che abbia luogo l'assemblea ordinaria.

L'assemblea è tenuta a deliberare lo scioglimento dell'Associazione in caso di impossibilità sopravvenuta di raggiungimento dello scopo sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, essa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Nomina di un liquidatore

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea, contestualmente alla delibera di scioglimento, nomina un liquidatore o un collegio di liquidatori per la devoluzione dei beni comuni.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nello Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

f.to: Daniela Rita Angela Serrati

f.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

